



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE, TUTELA
AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 21/07/2020

OGGETTO: ESCLUSIONE DELLA "VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE"" DALL'O SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

Premesso che:

- con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi."* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi.

- l'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"* è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato dell'attuale Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento.

- l'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della

procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di

avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per

l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 *bis* della l.r. 56/77.

- successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

- nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che:

- la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007. Con tali provvedimenti sono stati disciplinati, a livello di principi generali, i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio.

- tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016 e formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016, pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

- il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

- la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

- a seguito dell'entrata in vigore della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, è stata quindi formalizzato l'iter di gestione dei procedimenti e di individuazione dei soggetti da consultare nella procedura di VAS da parte dell'Ente interessato in funzione del livello dello strumento di pianificazione (regionale, provinciale o comunale) con apposita scheda riassuntiva.

- in caso di Varianti strutturali o parziali a livello comunale il procedimento integrato di pianificazione

territoriale, urbanistica e di VAS è gestito secondo le modalità descritte nelle specifiche schede allegata alla

DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Si deve, infatti, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977).

-secondo le definizioni riportate nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 in tali casi l'Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti.

In funzione dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente tale ruolo è assunto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio mentre è confermata la funzione di Autorità Competente per la VAS del Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale, come riportato in premessa.

Quanto sopra premesso si riporta quanto di seguito, rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS, per il procedimento in esame rappresentato dalla **“VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE”**, approvata con D.C.C. n. 25 del 05-03-2020.

Con nota ID n. 19449 del 27.04.2020 da parte del Servizio Urbanistica del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, in qualità di Autorità Procedente, è stato richiesto al Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale (Autorità Competente per la VAS) l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della suddetta Variante e contestualmente è stata trasmessa la relativa documentazione tecnica.

Dall'esame preliminare della Documentazione è emerso schematicamente che:

- La variante è finalizzata al contenimento del consumo del suolo in ambito collinare attraverso la soppressione dell'edificabilità delle aree Cr3 situate nella zona collinare laddove si riscontrano vincoli per situazioni di pericolosità geomorfologica o presenza di aree boscate, ed implica una riduzione delle previsioni edificatorie quasi esclusivamente residenziale, con conseguente risparmio del consumo di suolo, senza alcuna incidenza su altre destinazioni d'uso e/o sulla dotazione di servizi.
- La variante promuove inoltre il recupero e miglioramento delle funzioni ecosistemiche ed il potenziamento della vocazione agricola delle zone collinari, ampliando la possibilità di insediamento di attività funzionali e/o complementari all'agricoltura stessa.
- La variante parziale relativa all'area collinare di Moncalieri prevede la soppressione delle potenzialità edificatorie delle aree azionate in Cr3 (art. 28-3-3 NTA – “Aree in gran parte edificate nella parte collinare”) laddove queste risultano interessate da situazioni di criticità geomorfologica e/o vincolo forestale.
- Obiettivo di questo perfezionamento della disciplina è la salvaguardia degli assetti geomorfologici, ecologici ed agricoli dell'ambito collinare moncalierese, anche attraverso una riduzione del consumo di suolo.
- La variante riduce l'edificabilità attraverso una modifica all'azzonamento, e dall'altro rafforza la matrice agricola della collina moncalierese tramite un perfezionamento della disciplina di piano, nel quadro di una strategia combinata e volta ad incentivare l'attività imprenditoriale agricola, in coerenza con la normativa di settore in materia di sviluppo rurale.
- La riduzione di consumo di suolo derivante dalla presente variante, coerentemente con l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 331 del 26.09.2016, è finalizzata alla compensazione di

futuri interventi strategici, tra cui in particolare l'eventuale insediamento del nuovo ospedale in altra e idonea porzione del territorio comunale.

Nella Delibera di approvazione è indicato che le principali modifiche apportate al vigente PRGC con la suddetta Variante urbanistica n. 78 possono essere così sintetizzate:

- introduzione di una nuova area normativa denominata “Verde ecologico (Ve)” ed operante su una porzione degli ambiti Cr3 collinari;
- introduzione di una specifica normativa individuata come art. 30bis delle N.T.A. che disciplina le modalità d'intervento e limitazioni sulle aree “Ve” quali, a titolo esemplificativo:
 - recupero e miglioramento delle funzioni ecosistemiche, attraverso interventi di piantumazione di specie autoctone, di de-impermeabilizzazione e di traslazione (demolizione/ricostruzione) dei volumi edilizi esistenti verso ambiti contigui;
 - divieto di riduzione delle superfici e di movimenti terra negli ambiti a connotazione agricola, naturalistica o seminaturalistica, eccezion fatta per specifiche attività come indicate nella norma stessa;
 - limitazione degli interventi edilizi (fino al risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso) sugli edifici esistenti che ricadono in area normativa Ve;
 - disapplicazione degli indici relativi alle aree Cr3 su cui insistono le aree Ve, con conseguente soppressione delle potenzialità edificatorie;
- è indicato che la variante rispetta le norme stabilite dal PPR
- è riportato lo svolgimento della procedura di VAS venga condotto secondo lo schema J1 dell'allegato 1 'Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale” (termini del procedimento entro 90 gg.)'

E' stata quindi condotta l'individuazione, da parte dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la VAS, dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 D.Lgs 152/2006 a cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e DLgs 152/06, di seguito elencati, formalizzata con nota prot. n. 21441 del 8.5.2020:

- ARPA Piemonte, Dipartimento provinciale di Torino (soggetto istituzionalmente previsto)
- ASL, distretto TO5
- Città Metropolitana di Torino Servizio VIA/VAS (soggetto istituzionalmente previsto)
- Servizio - Urbanistica - vedi schema J1
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
- Arma dei Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese
- Membri interni dell'OTC

L'avviso di deposito “Rende Noto” prot. n.22166 del 14.05.2020 e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato per la consultazione da parte del pubblico ed è attualmente visionabile sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/06 e s.m.i.

Dato atto che con nota prot. n. 22165 del 14.05.2020 è stato comunicato ai suddetti soggetti l'Avvio di procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, specificando la documentazione su cui condurre l'istruttoria per la VAS, costituita dai seguenti elaborati, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri, a disposizione anche del pubblico:

- 01_Fascicolo Unico contenente "Relazione illustrativa", "Sintesi delle modifiche"
- 02_tav. QC.1
- 03_tav. QC.2
- 04_tav. QC.3
- 05_tav. QC.4

- 06_tav. QC.5
- 07_tav. QC.6
- 08_tav. C7.1 – individuazione aree a verde ecologico
- 09_tav. C7.2 – individuazione aree a verde ecologico
- 10_tav. C7.5 – individuazione aree a verde ecologico
- 11_tav. C7.6 – individuazione aree a verde ecologico
- 12_Estratto elaborato D1 nta volume I
- 13_Estratto elaborato D2 nta volume II
- 14_Rapporto ambientale preliminare completo

Con la medesima comunicazione prot. n. 22165 del 14.05.2020 è stato richiesto soggetti con competenze ambientali individuati, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. così come modificato dal DLgs Conferenza dei servizi (decreto attuativo della c.d. "Riforma Madia") di esprimere i pareri e le determinazioni di competenza nell'ambito della "Conferenza di servizi istruttoria" da svolgersi con le modalità previste dall'articolo 14-bis Conferenza semplificata della stessa norma;

I suddetti pareri devono essere prodotti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta (termini edittali dello schema procedurale "j.1", evidenziando che, secondo lo schema procedurale "j.1", unicamente per la Città metropolitana, il termine per la produzione del parere è fissato entro 45 gg dalla data di trasmissione della Variante qualora sia formulato parere di competenza anche ai fini della verifica di VAS;

Viste le seguenti comunicazioni, pervenute a seguito della citata richiesta prot. n. 22165 del 14.05.2020, ed acquisite agli atti del procedimento ed a quello di competenza dell'Autorità Procedente:

- ARPA prot. n. 43304 del 03.06.2020 pervenuta con prot. n. 25157 del 03.06.2020 con richiesta di approfondimenti/integrazioni, più puntualmente e meglio descritte nel parere, allegato alla presente per farne parte integrante, indicando comunque che: "Alla luce delle considerazioni sopra formulate, si ritiene che le azioni della Variante contraddistinte dalle sigle A1, A2, A4, A5, A6 non comportino impatti/effetti significativi negativi. Per poter valutare le effettive ricadute dell'azione A3 occorre invece condurre gli approfondimenti indicati nella presente relazione"

E' stato precisato, con lo stesso parere, che non è stata oggetto di valutazione ... *la compensazione di futuri interventi strategici, tra cui in particolare l'eventuale insediamento del nuovo ospedale in altra e idonea porzione del territorio comunale e/o ulteriori varianti tali da ingenerare possibili impatti in tal senso*

- Città Metropolitana di Torino Direzione Sistemi Naturali prot. n. 39859 del 10.06.2020 pervenuta con prot. n. 27044 del 15.6.2020 con parere di non assoggettamento a VAS

- Città Metropolitana di Torino Direzione Valutazioni Ambientali prot. N. 40164/TA0-O4 dell'11.06.2020 pervenuta con prot. n. 27044 del 15.6.2020-

Viste la nota di primi chiarimenti prot. n. 29577 del 26.06.2020 da parte dell'Autorità procedente, ad oggetto: "*Variante n.78 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 – Contenimento del consumo del suolo ed integrazione delle attività agricole complementari in ambito collinare*", e la nota prot. 32060 del 9.07.2020 di trasmissione di documentazione integrativa prodotta in base ai rilievi evidenziati da ARPA con prot. N. 25157 del 03.06.2020.

Vista la richiesta di pareri sulle integrazioni proposte nella suddetta nota presentata ai soggetti con competenze ambientali individuati, inviata con prot. n. 32600 del 13.07.2020, con la quale contestualmente si comunicava che, visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30.06.2020 di conferimento

dell'incarico ad interim di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela Ambientale al Dott. Roberto Biancato, lo stesso subentrava all'Arch. Francesco Leccese in qualità di 'Autorità Competente'.

Vista la nota ARPA prot. n. 57083 del 17.07.2020 pervenuta con prot. n. 33356 del 17.07.2020 di accoglimento delle integrazioni presentate e di conseguente proposta di esclusione dalla fase di valutazione della procedura di VAS;

Vista la nota Regione Carabinieri Forestale Piemonte del 17.07.2020 pervenuta con prot. n. 33363 del 17.07.2020, non rilevante osservazioni;

Dato atto che, rispetto agli indirizzi contenuti nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, risulta che la Variante:

- non riguarda o costituisce quadro di riferimento per interventi soggetti a procedure di VIA,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente.
- non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..
- non influenza altri piani o programmi sovraordinati al di fuori del PRG di cui costituisce variante parziale. Essa ha effetti puntuali sulle norme inerenti alcuni aspetti specifici peraltro tutti già vigenti, i cui effetti (tipologici, localizzativi o di organizzazione funzionale) non rilevano ai fini ambientali.
- non influenza altresì la pianificazione attuativa sotto-ordinata se non in termini generali di adeguamento al PRGC, operando nell'ambito del quadro delle norme e dei vincoli di PRGC già esistenti che restano sostanzialmente inalterate;
- non modifica l'assetto complessivo del PRG, sia in termini territoriali, che in termini normativi, in quanto le modifiche cartografiche e normative previste sono di lieve entità.

Per quanto sopra la presente Variante non costituisce pertanto il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti a VIA né fornisce, in relazione ad obiettivi stabiliti, indicazioni e criteri per l'allocazione e distribuzione delle risorse necessarie all'attuazione dei progetti;

Atteso come nella Delibera N. 25-2977 del 29.02.2016 sia specificato come sia la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione o meno alla fase di valutazione della variante dello strumento urbanistico;

Dal punto di vista degli effetti e degli impatti ambientali risulta che:

- che le azioni della Variante contraddistinte dalle sigle A1, A2, A4, A5, A6 non comportano impatti/effetti significativi negativi.
- Per le ricadute dell'azione A3 sono stati condotti, nel corso dell'istruttoria gli opportuni approfondimenti indicati nella relazione ARPA, e acquisiti con prot. n. 29577 del 26.06.2020 e nota prot. 32060 del 9.07.2020 di trasmissione di documentazione integrativa prodotta in base ai rilievi evidenziati da ARPA con prot. N. 25157 del 03.06.2020.
- l'ARPA si è espressa per accoglimento delle integrazioni presentate e di conseguente proposta di esclusione dalla fase di valutazione della procedura di VAS come risulta dalla nota ARPA prot. n. 57083 del 17.07.2020 pervenuta con prot. n. 33356 del 17.07.2020;

Dato atto, quindi, che nel caso in esame, non risultano effetti significativi sull'ambiente, come emerge dai soprarichiamati esiti dell'istruttoria condotta, nonché dai pareri e dai contributi acquisiti da parte dei soggetti con competenza ambientale interpellati nel corso del procedimento;

Atteso che, in sede di istruttoria per la VAS, la "VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE

ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE" con la modalità di cui alla tabella "j.1." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016:

- Non farebbe prevedere alcun notevole ripercussione negativa dell'ambiente e non prevede modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.;
- Non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e/o di nuovi insediamenti ed infrastrutture ed è pertanto in coerenza con il piano di classificazione acustica comunale.

Rilevato che, ferme restando le valutazioni della compatibilità urbanistica da parte delle Amministrazioni competenti, l'istruttoria condotta per la VAS ha portato alla conclusione, vista la documentazione e l'assenza di impatti significativi, che risultano presenti le condizioni di esclusione della Variante in questione dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica subordinatamente al recepimento delle soprarichiamate prescrizioni;

Considerati, quindi, i contenuti della "VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE", così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata;

Richiamati i pareri resi sul progetto dagli Enti e soggetti preposti con competenze in materia ambientale i quali, sulla base delle analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti della Variante Urbanistica, sono orientati per il non assoggettamento dello strumento presentato alla fase di valutazione di VAS;

Dato atto che non si sono manifestate le condizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. (dissensi o richiesta di integrazioni/prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali dell'elaborato progettuale in esame) per la convocazione della Conferenza in modalità sincrona né sono pervenuti pareri contrari a seguito della trasmissione del Verbale della Conferenza dei Servizi.

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica di VAS della Variante alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti ed al Servizio Urbanistica dell'Ente, uffici cui far giungere eventuali deduzioni in merito al procedimento;

Dato atto che:

- ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni/Servizi interessati al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.
- la Fase di Verifica è stata attivata dal competente Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale (Autorità Competente per la VAS), allo scopo di verificare se esistano possibili effetti ambientali significativi derivanti dalle previsioni urbanistico/territoriali della Variante che determinino la necessità di sottoporre gli strumenti stessi alla fase di valutazione, anche in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
- tale fase, a seguito dell'istruttoria condotta, della consultazione dei soggetti con competenze ambientali e dall'esame delle eventuali osservazioni formulate dal pubblico prevede una formalizzazione del documento tecnico di verifica con provvedimento assunto dall'organo competente;
- il presente atto costituisce il provvedimento conclusivo della Fase di Verifica Ambientale Strategica.

Per quanto sopra premesso, ritenuto che la "VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE", sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Rilevato infine che per effetto della programmata sostituzione dei Dirigenti del Settore, in occasione di ferie, malattia od altri impedimenti, attualmente l'incarico ad interim di Dirigente del Settore che opera come Autorità Competente è assolto dall'arch. Nicola Palla, già individuato come Autorità Procedente e quindi creando un potenziale conflitto di interessi;

Richiamati i principi di terzietà di cui in premessa per l'assunzione del provvedimento conclusivo del procedimento di Verifica di VAS;

Ritenuto opportuno che lo stesso venga assunto da soggetto diverso dall'Autorità Procedente, con avocazione della responsabilità di assunzione del provvedimento, limitatamente e conformemente ai modi e termini stabiliti dalla Legge, da parte del Segretario Generale dell'Ente, recependo ed assolvendo così i principi stabiliti dalla norma specifica in materia di VAS;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e s.m.i.;

La D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente.

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la "VARIANTE N. 78 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI MONCALIERI AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPLEMENTARI IN AMBITO COLLINARE" così come rappresentata dalla Documentazione e dalle integrazioni citate dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), sulla base dei sottoindicati pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- - prot. n. 25157 del 03.06.2020 nota ARPA prot. n. 43304 del 03.06.2020

- *prot. n. 27044 del 15.6.2020 della Città Metropolitana di Torino Direzione Sistemi Naturali prot. n. 39859 del 10.06.2020 e nota Città Metropolitana di Torino Direzione Valutazioni Ambientali prot. N. 40164/TA0-O4 dell'11.06.2020*
- *prot. n. 33356 del 17.07.2020 Nota ARPA prot. n. 57083 del 17.07.2020*
- *prot. n. 33363 del 17.07.2020 Nota Regione Carabinieri Forestale Piemonte del 17.07.2020*

Di dare atto che, ai fini della valutazione del procedimento di verifica di VAS che sono state recepite integralmente e sostanzialmente le prescrizioni e le osservazioni di cui al parere ARPA prot. n. 25157 del 03.06.2020 nota ARPA prot. n. 43304 del 03.06.2020 e che, nell'ambito del presente procedimento, non è stata oggetto di valutazione ... la compensazione di futuri interventi strategici, tra cui in particolare l'eventuale insediamento del nuovo ospedale in altra e idonea porzione del territorio comunale e/o ulteriori varianti tali da ingenerare possibili impatti in tal senso.

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica ed altra normativa di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato

1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) nonché alle prescrizioni ed osservazioni formulate nei citati pareri e verbali della Conferenza dei Servizi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente.

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.

7. Di dare atto che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Allegati:

- *prot. n. 25157 del 03.06.2020 nota ARPA prot. n. 43304 del 03.06.2020*

- *prot. n. 27044 del 15.6.2020 della Città Metropolitana di Torino Direzione Sistemi Naturali prot. n. 39859 del 10.06.2020 e nota Città Metropolitana di Torino Direzione Valutazioni Ambientali prot. N. 40164/TA0-O4 dell'11.06.2020*
- *prot. n. 33356 del 17.07.2020 Nota ARPA prot. n. 57083 del 17.07.2020*
- *prot. n. 33363 del 17.07.2020 Nota Regione Carabinieri Forestale Piemonte del 17.07.2020*

Il Dirigente Settore Servizi di Direzione
Stefania Truscia
(firmato digitalmente)